

CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO 2015 -2020

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

Legge di stabilità 2015 - I commi 35 e 36 art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 istituiscono la misura "Credito di Imposta per attività di ricerca e sviluppo" andando così a sostituire l'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

Il seguente testo tiene conto delle novità introdotte da **La Legge di Bilancio 2017** che, rispetto alla disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2016, prevede: l'aumento del beneficio massimo per impresa che passa da 5 a 20 milioni di euro; l'introduzione di una aliquota unica del 50%, con cui calcolare il credito d'imposta, per tutte le tipologie di spese ammissibili; l'estensione del beneficio fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.

BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'agevolazione **tutte le imprese**, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, **che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020.**

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO AMMISSIBILI

Sono ammissibili al credito d'imposta i progetti comprendenti le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

- A. lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
- B. ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera C);

- C. acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e i progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
- D. produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili, riferite agli interventi precedentemente descritti, sono le seguenti:

- a) **personale altamente qualificato** impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced; sia esso dipendente dell'impresa sia esso in rapporto di collaborazione con l'impresa a condizione che svolga la propria attività presso le strutture della medesima impresa;
- b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
- c) spese relative a contratti di ricerca con fornitori esterni stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative;
- d) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

INTENSITÀ DI AIUTO

Il credito d'imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di € 20 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a € 30.000.

L'agevolazione consiste in un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese ammissibili sopra descritte, sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

MODALITÀ FRUIZIONE CREDITO D'IMPOSTA

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.